

**ELEZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

***REGOLAMENTO
ELETTORALE***

approvato dal Senato Accademico del 19 maggio 1999

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento contiene le modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di categoria in seno al Consiglio di Amministrazione di cui ai punti d) , e), f), g), h) ed i) dell'art. 2.4, comma 2, dello Statuto del Politecnico di Torino.

Art. 2
(Elezioni delle varie categorie)

Le votazioni per la elezione in seno al Consiglio di Amministrazione delle sotto elencate categorie sono indette dal Rettore con apposito provvedimento che stabilisce la data di svolgimento:

codice elez.	categoria	numero di membri da eleggere	
"d"	Direttori di Dipartimento	2	(A)
"e"	professori di ruolo di prima fascia	2	(B)
"f"	professori di ruolo di seconda fascia	2	(C)
"g"	ricercatori	2	
"h"	personale tecnico ed amministrativo	2	
"i"	studenti	3	(D)

Il mandato dei rappresentanti delle categorie di cui ai punti d), e), f), g) ed h) avrà inizio il 1° ottobre 1999 e terminerà il 30 settembre 2003. Il mandato dei rappresentanti degli studenti di cui al punto i) avrà durata biennale.

- (A) Le votazioni dei 2 rappresentanti dei Direttori di Dipartimento avranno luogo successivamente alle elezioni dei Direttori di Dipartimento.
- (B) Il numero dei professori di prima fascia verrà aumentato di una unità nel caso in cui vi siano in seno al Consiglio di Amministrazione almeno 3 rappresentanti di Enti pubblici e privati che concorrano alle spese di funzionamento dell'Ateneo con un contributo annuo non inferiore ad un ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione.
- (C) Il numero dei professori di seconda fascia verrà aumentato di una unità nel caso in cui vi siano in seno al Consiglio di Amministrazione almeno 4 rappresentanti di Enti pubblici e privati che concorrano alle spese di funzionamento dell'Ateneo con un contributo annuo non inferiore ad un ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione.
- (D) Le votazioni della componente studentesca, di cui al punto i) avranno luogo successivamente e si effettueranno nell'ambito delle elezioni generali degli studenti in seno ai vari Organi dell'Ateneo.

Art. 3
(Commissione Elettorale)

Per lo svolgimento delle elezioni delle categorie di cui ai punti e), f), g) ed h) del precedente articolo 2 è nominata dal Rettore apposita Commissione Elettorale, con compiti consultivi e di riscontro delle operazioni di voto, costituita da 4 membri di cui:

- un professore di prima fascia, con funzioni di Presidente;
- un professore di seconda fascia;
- un ricercatore;
- un funzionario dell'Amministrazione.

La Commissione nomina nel proprio seno un Vice-Presidente ed un Segretario.

Della predetta Commissione non può fare parte nessun candidato.

La Commissione Elettorale ha il compito di:

- provvedere ad indire assemblee per la presentazione e discussione delle candidature;
- raccogliere le candidature;
- accertare la regolarità delle operazioni di voto;
- procedere alle operazioni di scrutinio generale ed alla elaborazione dei risultati definitivi;
- decidere su eventuali ricorsi.

Art. 4
(Modalità operative per lo svolgimento delle votazioni)

Ai fini dell'espletamento delle elezioni di cui trattasi è utilizzata la procedura del sistema tradizionale delle schede cartacee.

Art. 5
(Elezioni della categoria "d"- 2 rappresentanti dei Direttori di Dipartimento)

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il Collegio dei Direttori di Dipartimento.

L'elettorato passivo è costituito dai "CANDIDATI" Direttori di Dipartimento.

Le votazioni avranno luogo in apposito locale e verranno effettuate da un'apposita Commissione, composta da 3 Membri scelti al momento tra i componenti del Collegio dei Direttori di Dipartimento, uno dei quali con funzione di Presidente.

Le votazioni avvengono su una scheda sulla quale è evidenziato lo spazio per una sola preferenza.

Saranno considerate nulle le schede che rechino segni particolari o nominativi di docenti non candidati.

Risultano eletti i 2 Direttori di Dipartimento che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale l'anzianità di ruolo ed in caso di ulteriore parità l'anzianità di età.

Art. 6

(Elezioni della categoria "e"- 2 rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia)

L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori di ruolo di prima fascia che risultino in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L'elettorato passivo è costituito soltanto dai "CANDIDATI" professori di ruolo di prima fascia, con avvenuta opzione per il tempo pieno oppure con l'impegno a tale scelta in caso di nomina.

La votazione avviene secondo le modalità indicate nel successivo art. 16.

L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Risultano eletti i 2 professori di ruolo di prima fascia che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità prevale l'anzianità di ruolo come professore di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità di età.

Art. 7

(Elezioni della categoria "f"- 2 rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia)

L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori di ruolo di seconda fascia che risultino in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L'elettorato passivo è costituito soltanto dai "CANDIDATI" professori di ruolo di seconda fascia, con avvenuta opzione per il tempo pieno oppure con l'impegno a tale scelta in caso di nomina.

La votazione avviene secondo le modalità indicate nel successivo art. 16.

L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Risultano eletti i 2 professori di ruolo di seconda fascia che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità prevale l'anzianità di ruolo come professore di seconda fascia e, in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità di età.

Art. 8

(Elezioni della categoria "g"- 2 rappresentanti dei ricercatori)

L'elettorato attivo è costituito da tutti i ricercatori universitari ed assistenti del ruolo ad esaurimento che risultino in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L'elettorato passivo è costituito soltanto dai "CANDIDATI" ricercatori universitari, con avvenuta opzione per i ricercatori confermati per il tempo pieno oppure con l'impegno a tale scelta in caso di nomina.

La votazione avviene secondo le modalità indicate nel successivo art. 16.

L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Risultano eletti i 2 ricercatori universitari che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. In

caso di parità prevale l'anzianità di ruolo come ricercatore universitario e, in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità di età.

Art. 9

(Elezioni della categoria "h"- 2 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo)

L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale di ruolo dei servizi tecnici, amministrativi, ausiliari, bibliotecari e di elaborazione dati, che risultino in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L'elettorato passivo è costituito soltanto dai "CANDIDATI" della categoria.

La votazione avviene secondo le modalità indicate nel successivo art. 16.

L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Risultano eletti i 2 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità prevale l'anzianità di ruolo come dipendente e, in caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità di età.

Art. 10

(Elezioni della categoria "i"- rappresentanti degli studenti)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si effettueranno secondo le modalità stabilite dall'art. 9.2 dello Statuto, per cui si fa rinvio allo specifico Regolamento.

Art. 11

(Presentazione delle candidature)

Ogni candidatura deve essere presentata per iscritto da almeno 5 elettori di ciascun candidato e deve essere accompagnata dalla dichiarazione del medesimo, corredata della eventuale opzione di tempo pieno da far valere in caso di nomina per le categorie di cui ai punti e), f) e g) del precedente art. 2. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una presentazione di candidatura.

La Commissione Elettorale di cui al precedente art. 3 raccoglie le candidature fino e non oltre il settimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni.

Art. 12

(Assemblee pre-elettorali)

Per dare modo agli interessati di discutere sulle funzioni ed attività del Consiglio di Amministrazione e per consentire la presentazione delle necessarie candidature, la Commissione Elettorale è tenuta ad indire una o più assemblee per ciascuna categoria ed una assemblea generale nella quale i candidati di tutte le categorie esporranno i propri programmi e parteciperanno alla discussione.

Gli appartenenti all'elettorato di ciascuna categoria sono tenuti a partecipare alle anzidette assemblee.

Art. 13

(Costituzione dei Seggi)

Le votazioni si svolgeranno nei sotto elencati seggi elettorali, che saranno dotati di 4 urne, suddivise ciascuna per la rappresentanza di categoria da eleggere:

PER LA SEDE DI CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI

SEGGIO 1

(locale da individuare)

PER LA SEDE DEL CASTELLO DEL VALENTINO

SEGGIO 2

(locale da individuare)

PER LA SEDE DI VERCELLI

SEGGIO 3

(locale da individuare)

Ciascun elettore potrà votare indifferentemente presso uno dei predetti seggi indipendentemente dalla propria sede di appartenenza, purché il diritto di voto venga esercitato una sola volta.

Art. 14

(Componenti dei Seggi)

Con apposito provvedimento rettorale sono nominati i componenti dei seggi elettorali.

Ciascuno dei seggi elettorali di cui al precedente articolo 13, sarà composto da:

4 componenti effettivi di cui:

- un professore di prima fascia con funzione di Presidente;
- un professore di seconda fascia;
- un ricercatore universitario o assistente del ruolo ad esaurimento;
- un tecnico-amministrativo.

4 componenti supplenti di cui:

- un professore di prima fascia;
- un professore di seconda fascia;
- un ricercatore universitario o assistente del ruolo ad esaurimento;
- un tecnico-amministrativo.

Ciascun Presidente sceglie tra i componenti il Vice-Presidente, che lo sostituirà in caso di temporanea assenza, ed il Segretario.

Durante le operazioni di voto, i componenti di ciascuno dei seggi dovranno garantire la presenza costante di almeno 2 componenti.

Nessun candidato può fare parte delle anzidette Commissioni di seggio.

Art. 15

(Apertura dei Seggi)

Per le operazioni preliminari i seggi saranno aperti alle ore 8.30 del giorno della votazione e per le operazioni di voto dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del medesimo giorno, eccezione fatta per il seggio della Sede di Vercelli che terminerà alle ore 16.00. Alla chiusura dei seggi le operazioni di voto si protrarranno oltre l'ora sopra indicata fino a che non abbiano votato tutti gli elettori presenti nei seggi.

Art. 16

(Adempimenti degli elettori per le votazioni)

Gli elettori dovranno presentarsi ai seggi muniti di un documento di riconoscimento (badge magnetico, carta d'identità, patente, passaporto, ecc.) e del certificato elettorale, che sarà conservato dalla Commissione di seggio.

Qualora l'elettore fosse sprovvisto del certificato elettorale, potrà farne richiesta all'Unità "Formazione di III Livello", che ne rilascerà il duplicato.

Gli elettori, dopo l'identificazione, saranno invitati dalla Commissione di seggio ad apporre la firma sul registro dei votanti relativo alla propria categoria di appartenenza.

Ricevuta la scheda elettorale relativa alla propria categoria di appartenenza, sulla quale risultano riportati i nominativi dei candidati, gli elettori dovranno appartarsi in apposita cabina per votare.

L'elettore che si accorgesse d'aver commesso errore nell'esprimere il voto potrà ottenere una seconda scheda elettorale, restituendo quella errata (ripiegata) al Presidente del seggio il quale vi apporrà l'indicazione "annullata" e provvederà successivamente al suo inserimento in apposita busta. Delle schede elettorali annullate al momento della votazione dovrà farsi menzione nel verbale da redigere a scrutinio avvenuto.

L'elettore deve esprimere una sola preferenza. Saranno considerate nulle le schede che rechino segni particolari o che riportino espressa più di una preferenza. Delle schede elettorali annullate al momento dello scrutinio dovrà farsi menzione nel verbale da redigere a scrutinio avvenuto.

La scheda elettorale, opportunamente ripiegata, dovrà essere riconsegnata al Presidente del seggio, che la inserirà nell'apposita urna.

Successivamente l'elettore ritirerà dal seggio il proprio documento di riconoscimento.

Art. 17

(Adempimenti delle Commissioni di Seggio)

Ciascuna Commissione di seggio procederà, per ciascuna rappresentanza di categoria, al conteggio dei votanti e allo scrutinio delle schede che si protrarrà fino ad operazione compiuta, senza interruzione, verbalizzando tutte le operazioni di voto.

Terminate le anzidette operazioni, ciascun Presidente di seggio invierà alla Commissione Elettorale, di cui all'art. 3, i risultati dello scrutinio di ciascuna categoria, unitamente al materiale elettorale.

La Commissione Elettorale procederà ad accertare la validità delle votazioni secondo quanto previsto dal successivo art. 18, a verificare gli scrutini effettuati dai tre seggi ed infine ad elaborare i risultati definitivi delle votazioni.

L'operazione di scrutinio è pubblica.

Art. 18

(Validità delle votazioni)

Le votazioni di cui trattasi, nell'ambito di ciascuna rappresentanza di categoria, sono da ritenersi valide soltanto se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario le votazioni vanno ripetute.

Art. 19

(Decadenza di Membri eletti)

In base a quanto previsto dall'art. 10.3 del Regolamento Generale di Ateneo, i Membri eletti in Consiglio di Amministrazione decadono qualora risultino assenti dalle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive. Decadono altresì dalla carica quando sopravvengono situazioni di incompatibilità, quando cessino le condizioni di appartenenza all'Ateneo oppure quando cessi l'appartenenza alla categoria per la quale era avvenuta l'elezione. Nel caso si verifichi una vacanza, per qualsiasi motivo, si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 20

(Incompatibilità tra le cariche)

In base a quanto stabilito dall'art. 2.5 dello Statuto, esiste incompatibilità tra la carica di membro del Senato Accademico e quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

(Ricorsi)

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione dei risultati, alla Commissione Elettorale che deciderà entro il termine di giorni 3 (tre) in via definitiva.

Le decisioni della Commissione Elettorale sono inappellabili.

I risultati definitivi delle elezioni saranno proclamati con apposito decreto rettorale.

Art. 22

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti ed in particolare allo Statuto del Politecnico di Torino ed al Regolamento Generale d'Ateneo.